

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 dicembre 2009, n. 0334/Pres.

Regolamento recante la definizione dei criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in attuazione dell'articolo 12 bis, comma 1 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Beneficiari
- Art. 3 Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità
- Art. 4 Normativa applicabile
- Art. 5 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 12 bis, comma 1 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), definisce i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti destinati al rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli già beneficiarie di un aiuto ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione del 5 aprile 2007, n. 88 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, previsti dall'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)).

Art. 2
(Beneficiari)

1. Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui all'articolo 1 le piccole e medie imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella Regione, operanti limitatamente ai comparti di intervento di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione del 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e

commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 1998/2006, iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che, se imprese cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e che abbiano già usufruito dei finanziamenti previsti dal decreto del Presidente della Regione 88/2007.

2. Ai fini del presente regolamento, per "Imprese in difficoltà" si intendono quelle che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).

Art. 3

(Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata di cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine, di seguito definiti interventi di consolidamento.

2. Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui al presente regolamento sono disciplinati dall'articolo 6 commi da 2 a 11 del decreto del Presidente della Regione 263/2009.

3. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 263/2009, non comporta il superamento del limite di cui agli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti gli aiuti de minimis e a tutti gli aiuti di importo limitato eventualmente ricevuti nel triennio 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010.

4. Ai fini del presente regolamento non trova applicazione il divieto di cui all'articolo 8 comma 4 del decreto del Presidente della Regione 263/2009.

5. L'intervento previsto dal presente regolamento non può essere concesso per più di una volta per ogni singolo beneficiario.

Art. 4
(Normativa applicabile)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di definizioni, regime, intensità e importo dell'aiuto, comparti di intervento, autorità di gestione, caratteristiche dei finanziamenti, modalità di presentazione della domanda di finanziamento, modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento, obblighi del beneficiario, regolarità dell'istruttoria, controlli, accertamenti e divieto di cumulo trova applicazione, per quanto compatibile, il decreto del Presidente della Regione 263/2009.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, tutti i provvedimenti di concessione emanati ai sensi del presente regolamento dovranno contenere esplicito riferimento sia allo stesso decreto che alla decisione di autorizzazione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 - Italy.

3. La Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali mette a disposizione la modulistica, necessaria per l'attuazione del presente regolamento, da emanarsi con apposito decreto da pubblicarsi sul sito della Regione.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.